

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2014, n. 23-7559

Contratto decentrato annuale personale dell'area della dirigenza.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Il 3 agosto 2010 è stato sottoscritto il c.c.n.l. per il biennio 2008/2009 per il personale dell'area della dirigenza.

L'art. 9, comma 17 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, così come modificato dall'art.1, comma 453 della legge n. 147/2013 ha stabilito il blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010/2012 e il rinnovo delle procedure contrattuali ricadenti negli 2013/2014 per la sola parte normativa. Inoltre lo stesso art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 succitato, come modificato dall'art. 1, comma 453 della legge n. 147/2013 ha introdotto per gli anni 2010/2014 altre disposizioni di contenimento delle risorse per la contrattazione e del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio che non può superare il limite 2010.

L'art. 4 della L.R. 25/2010 ha fissato il limite delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e risultato 2010 in € 10.615.609,51.

Il 27 luglio 2011 è stato sottoscritto il contratto decentrato relativo alla destinazione delle risorse per la retribuzione di posizione e risultato del personale di area dirigenziale per gli anni 2010 e 2011, stabilendo che in caso di mutamento normativo nelle materie finanziarie o contrattuale le parti si sarebbero reincontrate per aggiornare le disposizioni nel medesimo contenute.

Per l'anno 2012, con d.g.r. n- 34 – 4012 del 11 giugno 2012, in considerazione delle limitazioni imposte alle risorse accessorie dai limiti di finanza pubblica, in particolare derivati dall'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 conv. in L.122/2010 e del blocco della contrattazione nazionale di cui all'art. 9 comma 17 dello stesso D.L. 78/2010, era stata impartita la direttiva di prorogare gli effetti del contratto decentrato sottoscritto in data 27/7/2011, anche per l'anno 2012, fatta salva la necessità di revisione dello stesso in caso di mutamenti contrattuali o legislativi che lo rendessero necessario.

Inoltre, in considerazione dell'avvio del confronto per correlare i criteri di applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale rispetto ai mutamenti dei requisiti pensionistici e della individuazione nel corso di tale confronto di alimentazione degli importi per la risoluzione consensuale anche con utilizzo delle economie del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del 2011 e anni seguenti, era stata data anche direttiva di utilizzare per tale scopo le economie del fondo, salvo le riduzioni obbligatorie delle stesse risorse decentrate in relazione alla riduzione della consistenza del personale dirigenziale in servizio, effettuate ai sensi del citato art.9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 che costituiscono economie di bilancio.

Il 28 giugno 2012 era stato sottoscritto apposito contratto decentrato che integrava il contratto sottoscritto in data 27/7/2011 prorogando gli effetti del contratto decentrato anche per l'anno 2012 e destinava dal 2011 le risorse del fondo non spese per la retribuzione di posizione e quelle eccedenti la retribuzione di risultato rispetto all'entità 2010 al fondo per la risoluzione consensuale.

Il 21 novembre 2013 è stato sottoscritto un accordo relativo all'aggiornamento della disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigenziale del 16.7.2008, lo stesso è stato recepito con d.g.r. n. 26 – 6805 del 2 dicembre 2013, è stato pubblicato apposito

bando per l'adesione a risoluzione consensuale 2013/2014 sono state perfezionate le relative adesioni.

Le organizzazioni sindacali della dirigenza hanno richiesto di poter dar corso al contratto decentrato annuale 2013.

Per il 2013 non sono state introdotte ulteriori disposizioni normative e contrattuali in materia, permangono, comunque, ai sensi delle norme sopra citate, l'obbligo di osservanza del limite delle risorse decentrate 2010, della riduzione del fondo in relazione alla consistenza del personale in servizio e il blocco della contrattazione nazionale per la parte economica, ragion per cui non sono disponibili ulteriori risorse derivanti da rinnovi contrattuali e non sono inseribili risorse aggiuntive.

In considerazione di quanto sopra, al fine di permettere per il 2013 l'attuazione di quanto già disposto dai precedenti contratti decentrati anche rispetto ai processi di risoluzione già in atto dando completamento per il solo anno 2013 alla ripartizione annuale delle risorse accessorie mediante contratto decentrato annuale, si rende necessario reiterare per l'anno 2013 l'indirizzo alla delegazione trattante perché vengano protrate per l'anno 2013 le disposizioni del contratto decentrato 2012, nel rispetto delle norme di contenimento di cui al richiamato art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, convertito in L.122/2010 come modificato dall'art.1, comma 453 della L. 147/2013;

quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di reiterare, per le motivazioni in premessa illustrate, l'indirizzo alla delegazione trattante perché vengano protrate per l'anno 2013 le disposizioni del contratto decentrato 2012 per il personale dell'area dirigenziale, nel rispetto delle norme di contenimento di cui al richiamato art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010, convertito in L.122/2010 come modificato dall'art.1, comma 453 della L. 147/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)